

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 202 Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
-

Art. 202 Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 \(Rv. 655291 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di

[Delibazione \(giudizio di\) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 \(Rv. 653472 - 03\)](#)

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione – Ragioni

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 202 Effetti della domanda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 202 Effetti della domanda 1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11966 del 16/05/2018 (Rv. 648458 - 01)

Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni. Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01)

Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del fideiussore del fallito - Operatività. La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del

fine

202 Effetti della domanda - Dlgs 14/2019 -Art. 94 (Effetti della domanda) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello